

Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I.
(TASI) ANNO 2015.

L'anno 2015 , il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Presente
Galante Loredana	Consigliere	Presente
Trevisanut Narciso	Consigliere	Presente
Brovedani Domenico	Consigliere	Presente
Brovedani Giuseppe	Consigliere	Assente
Colledani Nadia	Consigliere	Presente
Del Bianco Danio	Consigliere	Presente
Simonutti Ilenia	Consigliere	Presente
Simonutti Sonia	Consigliere	Presente
Carano Carla	Consigliere	Presente
Mazzilli Vincenzo	Consigliere	Presente

Presente l'Assessore esterno sig. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Segr C Pro tempore Colussi Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I.
(TASI) ANNO 2015.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Il Presidente relaziona sui contenuti e dichiara aperta la discussione sull'argomento

Non essendoci interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione.

La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 10 - Votanti n.10 - FAVOREVOLI: n.09 CONTRARI n.// ASTENUTI n. 01 (Simonutti Sonia)

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

-l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

-in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale **n.1013 del 31/7/2014** è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione della TASI;

RICHIAMATO l'art.6 del citato regolamento, che dispone testualmente:

- “1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.*
- 2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.*
- 3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013”*

TENUTO CONTO altresì, delle norme di legge:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014 dispone dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
 «Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).
 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:
 "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:
 "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- l'applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare.
- che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, secondo quanto indicato dall'articolo 8 del regolamento che qui si riporta integralmente:
 1. *Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:*
 - a) illuminazione pubblica
 - b) servizi cimiteriali
 - c) parchi ed aree verdi comunali
 - d) viabilità pubblica e parcheggi
 - e) infrastrutture e servizi urbanistici
 - f) servizi demografici ed elettorali
 - g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali
 - h) vigilanza urbana
 - i) protezione civile
 2. *I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento e sono rilevati direttamente dal bilancio;*
 3. *Qualora il gettito della TASI non fosse sufficiente a coprire i costi di tutti i servizi indivisibili sopra indicati è facoltà del Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 6, il provvedere annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In assenza di tale indicazione si stabilisce che, di norma, l'introito venga destinato alla copertura dei costi dei servizi citati al punto 1) nell'ordine ivi indicato, fino all'esaurimento del gettito.*

Calcolate e quindi le spese e la relativa copertura come segue:

SERVIZI previsti all'art.8 SOGGETTI a COPERURA CON GETTITO TASI per il 2015
 – Preventivo Spese, Entrate e % di copertura

				Entrata TASI destinata alla copertura dei costi	Percentuale di copertura
	SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA		
a) illuminazione pubblica	Bollette € 29.000,00 Manutenzione € 7.000,00 Amministrative € 500 TOT. 36.500	TOT. 0	36.500	36.500	100%
b) servizi cimiteriali	Manutenzioni eseguite dagli operai comunali € 1.000,00 Diserbante € 300,00 Amministrative € 500 TOT. 1.800	TOT. 0	1.800	1.800	100%
c) parchi ed aree verdi comunali	Manutenzione eseguite dagli operai € 2.000,00 Amministrative € 500 TOT. 2.500	TOT. 0	2.500	2.500	100%
d) viabilità pubblica e parcheggi	Manutenzione eseguite dagli operai € 8.000,00 Spese per acquisti € 3.000,00 Spese per servizi € 5.000,00 Sgombero Neve € 6.300,00 Spese diserbante € 400,00 Amministrative € 1.000,00 TOT. 23.700	TOT. 0	23.700	19.500	82%

SERVIZI previsti all'art.8 ma NON COPERTI con GETTITO TASI per il 2015

e) infrastrutture e servizi urbanistici					
f) servizi demografici ed elettorali					
g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali					
h) vigilanza urbana					
i) protezione civile					

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il **2015**, nella misura seguente:

<i>fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e/o destinazione degli immobili</i>	ALIQUOTA
= Abitazione principale e relative pertinenze ove abitualmente dimori il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che sia ivi residente anagraficamente e di fatto; = Equiparate ad abitazione principale <u>per scelta regolamentare del comune</u>	1,8 ‰
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " e che pertanto non scontano l'IMU: es. - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari(art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013) - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008; - Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013) - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013); - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1,8 ‰
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " per cui è prevista una aliquota speciale: - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e <u>iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)</u> , già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza (una sola)	0,6 ‰
Aree fabbricabili	0 ‰
Tutti gli altri fabbricati / immobili non compresi nelle precedenti casistiche	1,3 ‰

VALUTATO altresì

Che le presenti aliquote sommate a quelle stabilite in precedenza per l'IMU non superano quelle massime possibili per legge per quest'ultimo tributo, quindi rispettano tutti i limiti previsti dalle norme, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Appurato che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni fatte a cura del competente ufficio tributario, da riportare a bilancio, ammonta ad una cifra arrotondata, prudenzialmente per difetto, ad **€.60.000**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare, le **aliquote** riportate in premessa, ai fini dell'applicazione della **TASI** per l'anno **2015**;
 2. che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296;
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Vista l'urgenza, dettata dalla la necessità di provvedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti, stante questo documento un atto propedeutico, con votazione in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 10 Votanti 10 FAVOREVOLI: n. 10 CONTRARI n.// ASTENUTI n.//

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 27 agosto 2015

Il Responsabile
F.TO ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 27 agosto 2015

Il Responsabile
F.TO MARA TODERO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Missier Flavio

Il Segretario
F.to Segr C Pro tempore Colussi
Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 04/09/2015 al 18/09/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 04/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 31/08/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Menegon Mariarosa

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento